

**DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. “manovra
correttiva”) - Novità in materia di
agevolazioni, riscossione, contenzioso,
lavoro e previdenza**

1 PREMESSA

Con il DL 24.4.2017 n. 50 è stata emanata la c.d. “manovra correttiva”.

Il DL 50/2017 è entrato in vigore il 24.4.2017, ma per molte disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le principali novità contenute nel DL 50/2017 in materia di agevolazioni, riscossione, contenzioso, lavoro e previdenza.

Le novità del DL 50/2017 in materia di imposte dirette, IVA e compensazioni sono state analizzate nella precedente circolare.

In ogni caso, il DL 50/2017 è in corso di conversione in legge e quindi suscettibile di modifiche.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Modifiche alla disciplina dell'ACE	<p>Sono state previste alcune modifiche alla disciplina dell'ACE, incentivo che agevola le imprese che accantonano gli utili e si finanziano con conferimenti dei soci. Le modifiche vanno nel senso del depotenziamento dell'agevolazione e si applicano dal 2017.</p> <p>Soggetti IRES</p> <p>Per la determinazione della base ACE delle società di capitali e degli enti commerciali, occorre prendere a riferimento non più gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quelli rilevati nel bilancio 2010, bensì gli incrementi netti rispetto alla dotazione esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente.</p> <p>Ad esempio, per il calcolo dell'ACE per il 2017, se senza la modifica in commento sarebbero state computate nella base di calcolo tutte le movimentazioni dei sette anni che vanno dal 2011 al 2017, per effetto della nuova norma ci si dovrà limitare a conteggiare le movimentazioni del quinquennio 2013-2017. Risultano, quindi, penalizzati i soggetti che hanno effettuato conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva in epoca più remota.</p> <p>Soggetti IRPEF</p> <p>Per le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, viene modificata la norma, introdotta dalla L. 232/2016, ai sensi della quale la base ACE di tali soggetti è rappresentata dalla somma algebrica di due componenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010;• incrementi netti registrati dopo il 31.12.2015, calcolati analiticamente secondo le regole delle società di capitali. <p>Si prevede che, dal 2017, la prima componente sia computata quale differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto anno precedente a quello per cui si effettua il calcolo. Ponendo ad esempio il caso di una società di persone che determina l'ACE per il 2017, occorrerà sommare:</p> <ul style="list-style-type: none">• la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2012;• gli incrementi netti (calcolati secondo le regole delle società di capitali) registrati tra l'1.1.2016 e il 31.12.2017. <p>Riduzione della base ACE connessa agli investimenti in titoli e valori mobiliari</p> <p>Anche per determinare gli incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni (che vanno a ridurre la base ACE), dal 2017 occorre prendere a riferimento le variazioni intervenute rispetto a quelle registrate al termine del quinto esercizio precedente.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<p>Acconto IRES per il 2017</p> <p>È previsto l'obbligo di ricalcolare l'acconto IRES dovuto per il 2017, ride-terminando l'imposta storica del 2016 in modo da applicare – solo a questi specifici fini – le nuove disposizioni. Ciò determina, in via generale, un acconto IRES di importo maggiore.</p>
<p>Istituzione di una nuova Zona Franca Urbana nell'Italia Centrale colpita dal terremoto</p>	<p>Viene istituita una nuova zona franca urbana (ZFU) nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24.8.2016.</p> <p>Agevolazioni fiscali e contributive</p> <p>Le imprese site nella nuova zona franca urbana possono beneficiare, per i periodi d'imposta 2017 e 2018 (soggetti "solari"), delle seguenti agevolazioni fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona; • esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella ZFU nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta; • esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dalle imprese in questione per l'esercizio dell'attività economica; • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Le suddette esenzioni spettano alle imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016 o del 26-30.10.2016, e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento; • oppure hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni colpiti dal sisma del 18.1.2017 e che hanno subito, nel periodo dall'1.1.2017 al 31.3.2017, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016; • oppure avviano la propria attività all'interno della ZFU entro il 31.12.2017. <p>L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZFU.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Per l'attuazione delle agevolazioni concesse per la nuova ZFU nel Centro Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DM 10.4.2013.</p> <p>Limiti di concessione delle agevolazioni</p> <p>Le agevolazioni sono concesse nei limiti della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti "de minimis" (regolamenti della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 e 1408).</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	<p>Modalità di fruizione delle agevolazioni</p> <p>Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, con il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p>
Sisma Italia Centrale - Credito d'imposta per investimenti	<p>Viene prorogato fino al 31.12.2019 (in luogo del precedente 31.12.2018) lo speciale credito d'imposta previsto per investimenti nelle Regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici.</p> <p>In particolare, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24.8.2016, il credito d'imposta per investimenti è attribuito nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25%, per le grandi imprese; • 35%, per le medie imprese; • 45%, per le piccole imprese. <p>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui alla L. 208/2015.</p>
Agevolazioni in ambito societario per le PMI	<p>Vengono estese alle piccole e medie imprese (PMI) alcune agevolazioni previste per le <i>start up</i> e le PMI innovative costituite in forma di srl.</p> <p>In particolare, risultano ora applicabili alle PMI, in deroga alla disciplina ordinaria prevista per le srl, le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie; • le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali (c.d. <i>equity crowdfunding</i>), nei limiti previsti dalle leggi speciali; • il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni non si applica qualora l'operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionali.

3 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Definizione delle liti pendenti	<p>Viene prevista una definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, ove la costituzione in giudizio di primo grado del ricorrente sia avvenuta entro il 31.12.2016.</p> <p>Trattasi, in breve, dei processi relativi a tutte le imposte gestite dall'Agenzia delle Entrate, quindi IRES, IRPEF, addizionali regionali e comunali, IVA, IRAP, imposta di registro, imposta di successione, canone RAI e così via.</p> <p>Ad un primo esame, rientrano nella definizione anche i processi contro le cartelle di pagamento, i fermi e le ipoteche, a condizione che il ricorso sia stato notificato all'Agenzia delle Entrate e non all'Agente della Riscossione.</p> <p>La lite, per fruire della definizione, deve essere pendente, anche presso la Corte di Cassazione o in sede di rinvio, alla data di presentazione della domanda di definizione, il cui termine scade il 30.9.2017.</p> <p>Occorre che il contribuente abbia depositato il ricorso presso la Commissione tributaria provinciale entro il 31.12.2016, quindi non ha rilevanza la data di notifica del ricorso medesimo.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<p>I benefici consistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nello stralcio delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora; • per le liti in cui si controverte su interessi di mora o su sanzioni non collegate al tributo, nel pagamento solo del 40% degli importi in contestazione. <p>Per fruire della definizione della lite, quindi, bisogna pagare, a prescindere dalle pronunce giudiziali, gli interi importi a titolo di imposta e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati sino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato.</p> <p>Ciò anche se, per ipotesi, il processo pendesse in Cassazione su ricorso dell'Agenzia delle Entrate a seguito di due sentenze favorevoli al contribuente.</p> <p>Sono esclusi i processi relativi, ad esempio, agli avvisi di classamento di immobili e contro i dinieghi di rimborso.</p> <p>Le spese processuali si intendono automaticamente compensate.</p> <p>Procedura</p> <p>Entro il 30.9.2017, il contribuente deve presentare domanda, esente da imposta di bollo, utilizzando il modello che verrà predisposto dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Per ogni atto impugnato va presentata una distinta domanda.</p> <p>Versamenti</p> <p>I versamenti possono avvenire in unica soluzione oppure in tre rate, e il termine per il pagamento delle somme o della prima rata (che deve rappresentare il 40% degli importi dovuti) scade il 30.9.2017.</p> <p>Le altre due rate scadono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 30.11.2017 (per l'ulteriore 40% degli importi); • il 30.6.2018 (per il restante 20% degli importi). <p>La rateazione non è ammessa se gli importi non superano, nel complesso, i 2.000,00 euro.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione si perfeziona con il pagamento o di tutte le somme o della prima rata, non con la sola presentazione della domanda; • il mancato pagamento di una rata successiva alla prima legittima l'irrogazione di una sanzione pari al 45% degli importi ancora dovuti a titolo di imposta, oltre che l'intera riscossione coattiva del dovuto; • per i lievi inadempimenti opera una disciplina particolare, che consente di limitare gli effetti della sanzione indicata, oppure di far sì che (se l'inadempienza riguarda la prima rata o la totalità delle somme) non si decada dalla definizione; • dovrebbe essere ammessa la compensazione nel modello F24. <p>Quanto già pagato dal contribuente per effetto della riscossione frazionata o della "rottamazione dei ruoli" viene scomputato dal dovuto, ma non si dà luogo, in nessun caso, al rimborso di somme pagate.</p> <p>Sospensione dei processi</p> <p>I processi che rientrano nella definizione non sono automaticamente sospesi, in quanto a tal fine occorre apposita istanza della parte, da depositare nella segreteria della Commissione; se l'istanza viene presentata, i processi restano sospesi sino al 10.10.2017.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<p>Se, entro il 10.10.2017, il contribuente deposita la domanda di definizione e il certificato di pagamento di tutte le somme o della prima rata (adempimenti il cui termine scade il 30.9.2017), il processo resta sospeso sino al 31.12.2018.</p> <p>Se entro il 31.12.2018 non viene presentata istanza di trattazione, il processo si estingue.</p> <p>Sospensione dei termini processuali</p> <p>I termini relativi all'impugnazione della sentenza (appello, revocazione ordinaria, ricorso per Cassazione) o alla riassunzione della causa a seguito di rinvio sono sospesi per sei mesi se spirano nel periodo compreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017.</p> <p>In presenza anche di un minimo dubbio sul carattere definibile della lite (si pensi ai processi relativi a vizi imputabili all'Agente della Riscossione in cui è stata, per errore, citata in giudizio l'Agenzia delle Entrate) è bene impugnare/riassumere nei termini.</p> <p>Diniego di definizione</p> <p>Il diniego di definizione deve essere notificato entro il 31.7.2018.</p> <p>Rapporti con la "rottamazione dei ruoli"</p> <p>È possibile definire la lite anche se essa sarebbe rientrata nella "rottamazione dei ruoli" ma la relativa domanda non è stata presentata.</p> <p>Ricordiamo che il termine per inviare all'Agente della Riscossione la domanda di "rottamazione dei ruoli" è scaduto il 21.4.2017.</p> <p>Il contribuente che, entro il 21.4.2017, ha manifestato la volontà di voler aderire alla "rottamazione dei ruoli", può fruire della definizione delle liti solo unitamente alla rottamazione stessa.</p> <p>Ciò dovrebbe significare che la definizione della lite permane solo se il debitore paga per intero gli importi derivanti dalla rottamazione (a differenza della definizione della lite, la "rottamazione dei ruoli" si perfeziona con l'integrale pagamento del dovuto nei termini, e non della sola prima rata).</p>
<p>Rottamazione dei ruoli - Ottenimento del DURC</p>	<p>Coloro che, entro il 21.4.2017, hanno presentato la domanda di "rottamazione dei ruoli" ad Equitalia possono, automaticamente, ottenere il DURC.</p> <p>Non è quindi più necessario attendere il mese di luglio per effettuare i pagamenti della totalità delle somme o della prima rata.</p> <p>Tuttavia, il DURC viene immediatamente annullato se si verifica il mancato, tardivo o insufficiente pagamento delle somme dovute in forza della "rottamazione dei ruoli", anche in merito alle singole rate.</p> <p>Equitalia comunica agli enti competenti, quindi ad esempio all'INPS, le inadempienze concernenti il versamento degli importi.</p> <p>I DURC annullati verranno indicati nel servizio "DURC <i>on line</i>".</p>
<p>Reclamo/mediazione - Elevazione della soglia a 50.000,00 euro</p>	<p>Quando si presenta un ricorso in Commissione tributaria, di norma lo si notifica all'ente impositore (Agenzia delle Entrate, Comune) entro 60 giorni e si provvede al suo deposito in Commissione tributaria entro i successivi 30 giorni.</p> <p>Entrambi gli adempimenti sono previsti a pena di decadenza.</p> <p>Se, però, il valore dell'atto che si impugna (inteso come sola maggiore imposta richiesta, senza contare le sanzioni e gli interessi) non supera i 20.000,00 euro, bisogna notificare il ricorso sempre entro 60 giorni ma, prima di depositarlo in Commissione tributaria, attendere 90 giorni.</p> <p>In pratica, il termine per il deposito in Commissione tributaria è di 120 giorni dalla notifica del ricorso (90 più 30), e non di 30.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	<p>Ciò in quanto nel suddetto lasso temporale le parti possono stipulare una mediazione, con sanzioni ridotte al 35% del minimo.</p> <p>La soglia al di sotto della quale è necessario rispettare la procedura descritta viene aumentata da 20.000,00 a 50.000,00 euro.</p> <p>Decorrenza</p> <p>La novità si applica dagli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018.</p>
Riscossione dei tributi locali e di entrate patrimoniali	<p>Dall'1.7.2017, è disposta la soppressione di Equitalia e la sua contestuale sostituzione con un ente pubblico economico, avente le stesse funzioni ed i medesimi poteri, chiamato "Agenzia delle Entrate-Riscossione".</p> <p>Al riguardo, si prevede che, previa delibera dell'amministrazione locale (esempio il Comune), l'Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà gestire la sola fase di riscossione spontanea o forzata delle entrate patrimoniali o tributarie.</p> <p>Viene così eliminata la possibilità, per l'ente locale, di delegare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione non solo la fase di riscossione, ma anche quella di accertamento.</p>

4 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Sgravi contributivi sui premi di produttività	<p>Vengono introdotte nuove misure di favore, a livello contributivo, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, collegando a tale condizione un potenziamento degli incentivi applicabili sui premi di produttività e sulle somme corrisposte sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, già soggetti alla detassazione mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle addizionali regionali e comunali) con aliquota del 10%.</p> <p>Ambito di applicazione</p> <p>Le nuove agevolazioni riguardano i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme corrisposte sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, erogate in esecuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria; • sottoscritti successivamente al 24.4.2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017). <p>Per i contratti collettivi stipulati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.</p> <p>Agevolazioni contributive applicabili</p> <p>Le nuove agevolazioni contributive applicabili riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la riduzione di 20 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro, su una quota non superiore a 800,00 euro delle suddette erogazioni; • l'esclusione, sulla medesima quota, di qualunque contribuzione a carico del lavoratore. <p>Per effetto delle suddette agevolazioni, viene però disposta la corrispondente riduzione dell'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Lavoro subordinato nelle <i>start up</i> innovative	Le disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato instaurato alle dipendenze di <i>start up</i> innovative, disciplinate dall'art. 28 del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), sono applicate per il periodo di 5 anni a partire dalla data di costituzione della <i>start up</i> stessa, invece dei 4 anni in precedenza previsti.